

**Interrogazione n. 283**

*presentata in data 6 febbraio 2006*

a iniziativa del Consigliere Castelli

**“Regolamento CE 1257/1999. PSR Misura B ‘Insediamento giovani agricoltori’, bando deliberazione Giunta 536/2001, sentenza TAR Marche, determinazioni”**

a risposta orale

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso:

che con decreto del Dirigente del servizio agricoltura n. 1339 del 18 dicembre 2001 è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla domande presentate nella Regione Marche a seguito del bando di cui alla deliberazione di Giunta 536/2001 PSR Misura B “Insediamento giovani agricoltori”;

che in virtù della predetta graduatoria, composta da n. 1038 posizioni di ammissibilità, solo le prime 411 sono risultate utili al finanziamento in ragione della insufficiente disponibilità finanziaria;

che con delibera n. 472 del 27 aprile 2004 la Giunta regionale, al dichiarato scopo di corrispondere alle aspettative di coloro che pur inseriti nella graduatoria unica regionale non avevano potuto ottenere l'aiuto per carenza di risorse, stabiliva di liquidare, entro il limite massimo di 8 milioni di euro, il premio per il primo insediamento giovanile in agricoltura agli aventi titolo inseriti nella prima graduatoria unica regionale approvata ai sensi del bando di attuazione della Misura B del PSR Marche;

che con delibera n. 754 del 29 giugno 2004 la Giunta regionale stabiliva di ridurre a 5 milioni di euro l'assegnazione prevista dalla deliberazione di Giunta 472/2004 “in relazione al fatto che, a seguito dell'ulteriore negoziazione svolta con i competenti uffici della Commissione europea ed i relativi approfondimenti istruttori, diviene assolutamente prevalente il numero delle domande che non possono essere ammesse all'aiuto”;

che con proprio decreto n. 397 del 23 luglio 2004, adottato per dare attuazione al premio di primo insediamento ai giovani aventi titolo nella citata graduatoria regionale, il Dirigente del servizio agricoltura della Regione Marche stabiliva, tra le altre cose:

- 1) di classificare come “decisione individuale” in merito alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5 del reg. CE 817/2004, la data di approvazione della citata deliberazione 472/2004;
- 2) di modificare la definizione di insediamento, così come già esplicitata al punto 6.3 lettera A del bando approvato con deliberazione di Giunta 536/2001, nel senso di farla coincidere con la disponibilità dell'azienda e con l'apertura della partita IVA (data di inizio dell'insediamento);

che sulla base di quanto sopra la Regione Marche, tenuto conto che ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato reg. CE 817/2004 le condizioni richieste per il sostegno dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale e che la decisione individuale deve essere adottata entro 12 mesi dall'insediamento, ha disposto di escludere dal premio:

- 1) coloro i quali abbiano compiuto il 40° anno di età alla data del 27 aprile 2004 (data della decisione individuale secondo la teoria del Dirigente del servizio agricoltura);
- 2) coloro che abbiano aperto la partita IVA (data di inizio dell'insediamento secondo la teoria del Dirigente del servizio agricoltura) prima del 28 aprile 2003 (dodicesimo mese antecedente alla decisione individuale);

che in relazione a quanto stabilito dal Dirigente del servizio agricoltura della Regione Marche sono stati più di 600 i giovani agricoltori che, pur presenti nella graduatoria unica regionale, sono rimasti esclusi dall'assegnazione del premio per il primo insediamento giovanile in agricoltura di cui al bando approvato con deliberazione di Giunta 536/2001;

Considerato:

che la deliberazione 30 giugno 2004, n. 130 con la quale il Consiglio regionale ha approvato la modifica del PSR 2000/2006, per quel che concerne la “Misura B: Insediamento giovani agricoltori”, non ha modificato gli obiettivi strategici e le condizioni di ammissibilità già previste nel PSR approvato nella sua prima versione dal Consiglio regionale con deliberazione 9 novembre 2000, n. 19;

che al contrario, il Dirigente del servizio agricoltura della Regione, attraverso il decreto n. 97 del 23 luglio 2004, ha radicalmente e autonomamente modificato la nozione di “insediamento” così come esplicitata nel bando approvato con deliberazione di Giunta 536/2001;

che in particolare: mentre nel bando approvato con deliberazione 536/2001 (cfr. punto 6.3 lettera A) il giovane agricoltore veniva considerato insediato nel momento in cui dimostrava di essere in possesso di tutta una serie di requisiti dettagliatamente elencati (tra i quali si annoverava anche la Partita IVA), secondo il decreto 397/2004 l'insediamento coincide semplicemente con l'apertura della partita IVA (unitamente al possesso dell'azienda) in forza di un concetto che è stato trasfuso nel nuovo bando per la Misura B (cfr. punto 3.1. secondo capoverso);

che secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento CE 817/2004, che sul punto mantiene inalterato quanto precedentemente previsto dal Regolamento CE 445/2002, il concetto di "insediamento" viene definito dalle disposizioni in vigore negli stati membri;

Dato atto:

che a seguito del ricorso giurisdizionale proposto da alcune associazioni agricole avverso i menzionati provvedimenti regionali (e, segnatamente, il decreto n. 397 del 23 luglio 2004) il TAR Marche ha, prima, accolto l'istanza di sospensiva degli stessi e successivamente con la sentenza n. 4 del 2006 accolto le ragioni dei ricorrenti accertandone il diritto a ricevere il beneficio economico in questione;

che la Regione dovrà decidere se impugnare, o meno, la suddetta sentenza provvedendo, in ogni caso, a reperire la provvista finanziaria utile al soddisfacimento dei crediti vantati dai ricorrenti;

Per quanto sopra premesso, considerato e dato atto il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se la Regione intende, o meno, impugnare la sentenza n. 4 del 2006 pronunziata dal TAR Marche e, in caso di risposta affermativa, sulla base di quali argomentazioni intende proporre detto gravame;
- 2) i motivi per cui la Regione Marche non ha ritenuto di accogliere l'invito del TAR che nel dicembre del 2005, in sede di accoglimento dell'istanza di sospensiva, aveva di fatto consigliato la definizione non contenziosa della vicenda;
- 3) a quanto ammonta la somma complessiva che la Regione Marche, ove la citata sentenza divenisse definitiva, dovrebbe liquidare in favore dei giovani agricoltori di cui trattasi.